

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**  
**N 14/22**  
**Proc.to RGPF 12/22- RGTF 9/22**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D’Angelo – Componente

Avv. Roberta Leoni– Componente

**DECISIONE**

Nel procedimento iscritto a ruolo con i numeri 9/22 RGTF e 12/22 RGPF nei confronti del tesserato XXXX

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Con atto del 14.10.2022 la Procura Federale deferiva dinanzi il Tribunale Federale il tesserato XXXX per la violazione dell’art. 1, comma 1 del RDG e dell’art. 10 comma 7 del Regolamento del Settore Arbitrale Federale per avere partecipato alle gare “Dance4fun Championship” del 24.10.2021 e “Queen Rosaly Dance Competition” del 13.03.2022 senza la necessaria autorizzazione.

A sostegno dell’inculpazione la Procura Federale ha allegato al deferimento copiosa documentazione e segnatamente locandine della manifestazione con la indicazione del tesserato XXXX quale giudice responsabile delle musiche nonché scheda tesseramento dell’inculpato con efficacia fino alla data del 31.12.2022.

L’inculpato faceva pervenire alla Procura una breve nota con la quale contestava l’addebito ascrittogli per non essere più tesserato FIDS.

Il Tribunale fissava l’udienza di discussione per il giorno 29.11.2022 alla quale, benchè ritualmente convocato, il XXXX non presenziava né faceva pervenire memorie.

La Procura Federale, riportandosi al deferimento, concludeva chiedendo l’applicazione a carico del XXXX la sanzione della sospensione per mesi sei e dell’ammenda di euro 1.500,00.

Alla luce delle risultanze istruttorie è pacificamente emersa la responsabilità disciplinare dell’inculpato.



Dalla documentazione acquisita emerge infatti che il XXXX, tesserato per la FIDS quale ufficiale di gara per il periodo dal 30.03.2021 al 31.12.2021 e dal 8.02.2022 al 31.12.2022, anche per sua stessa implicita ammissione, ha partecipato alle gare sopra meglio specificate in qualità di giudice di gara responsabile delle musiche senza aver richiesto ed ottenuto la preventiva e necessaria autorizzazione da parte del coordinatore del settore arbitrale.

Con riferimento alla sanzione, tenuto conto delle particolari circostanze del caso e la reiterazione del fatto contestato, si ritiene di poter applicare a carico del XXXX la sanzione della sospensione per mesi sei e della ammenda di euro 1.500,00.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara il tesserato XXXX responsabile dell'addebito disciplinare ascrittogli e per l'effetto lo condanna alla sanzione della sospensione di mesi sei e dell'ammenda di euro 1.500,00.

Così deciso in Roma 29 novembre 2022.

Il Segretario

Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D'Angelo – Componente

Avv. Roberta Leoni – Componente